

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3379

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARINI, BESSO CORDERO,
DEL TURCO, IULIANO e MANIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1998

Istituzione di una Commissione d’inchiesta sul fenomeno
di «Tangentopoli»

ONOREVOLI SENATORI. - Le origini, le conseguenze, l'ampiezza del fenomeno di «Tangentopoli» non sono stati pienamente chiariti dalle indagini giudiziarie.

La magistratura ha svolto un lavoro meritevole e ampiamente apprezzato ma l'azione giurisdizionale non poteva dare risposte ai numerosi interrogativi che la gravità del fenomeno pone.

La magistratura ha individuato una serie di fattispecie delittuose che vanno dal finanziamento illecito ai partiti, fino alla corruzione, alla concussione e alle false comunicazioni sociali con una estensione del fenomeno tale da apparire sistemica.

Molti rimangono i punti da chiarire che rendono necessaria un'inchiesta da parte del Parlamento in grado di favorire la migliore conoscenza del problema, necessaria per adottare provvedimenti che servano ad evitare il ripetersi dei delitti più sopra enunciati.

L'azione di repressione della magistratura è stata particolarmente incisiva in alcune aree del Paese per cui è logico chiedersi se il fenomeno ha riguardato solo alcune regioni oppure se nelle altre è stato più difficile scoprire gli episodi illeciti ovvero se vi è stato un minore impegno investigativo.

Il costo della politica, inteso come sacrificio necessario che deve essere affrontato dalla collettività per rafforzare la democrazia rappresentativa, non può essere eluso. Il finanziamento illecito dei partiti è stato una forma impropria di soluzione del problema oppure è servito ad arricchire singole persone?

Quanto è costata Tangentopoli alla collettività?

Dietro il paravento del finanziamento ai partiti come è potuto accadere che si sia creato un sistema diffuso di corruzione utilizzato da chi era investito di funzioni pubbliche per arricchirsi?

Le imprese hanno promosso il fenomeno oppure sono state costrette a subirlo?

L'intreccio tra imprese, politici, funzionari dello Stato e faccendieri in che misura ha fatto lievitare i conti delle opere pubbliche e dei servizi? La concorrenza è stata mortificata a vantaggio delle imprese ammesse al sistema tangenzioso?

Ed ancora perchè la magistratura ha represso gli illeciti solo dopo il 1992 mentre gli episodi delittuosi si consumavano da più decenni?

Nell'attività tangenziosa si è inserita la delinquenza organizzata e in che misura l'immigrazione clandestina, lo smaltimento dei rifiuti tossici, il riciclaggio del denaro sporco controllati dalla criminalità si sono intrecciati con il finanziamento illecito dei partiti?

Sono queste le risposte alle quali non ci si può sottrarre se si vuole costruire una democrazia più solida fondata su una sentita etica pubblica.

L'indagine che il Parlamento dovrà svolgere non ha solo una funzione di ricerca della verità su fatti gravi e sconvolgenti che sono alla base dei mutamenti intervenuti negli ultimi anni, ma ha lo scopo di indicare quali provvedimenti ed azioni vanno decise per impedirne la continuazione ovvero la riproposizione nel futuro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno comunemente chiamato «Tangentopoli».

2. La Commissione ha il compito di accertare:

a) le cause e l'estensione del finanziamento illecito dei partiti; gli episodi di falso nelle comunicazioni sociali; di corruzione; di concussione; di abuso in atti di ufficio; di peculato e di malversazione e di ogni altro tipo di illecito uso delle risorse pubbliche ad opera di soggetti pubblici, politici o amministrativi, o di imprese pubbliche e private ed il rapporto tra corruzione e criminalità organizzata;

b) gli eventuali ingiustificati e illeciti arricchimenti di persone fisiche o giuridiche ovvero di gruppi di persone in relazione alle loro funzioni pubbliche o politiche;

c) i motivi che hanno impedito alla magistratura di reprimere gli illeciti prima del 1992;

d) se si sono verificate lesioni del principio di concorrenza nell'aggiudicazione di lavori a seguito di gare pubbliche o nella concessione di servizi;

e) il permanere, nonostante l'azione di repressione della magistratura, di episodi di reiterazione dei reati di cui sopra.

3. La Commissione ha, inoltre, il compito di suggerire proposte per evitare che il fenomeno di «Tangentopoli» si possa ripetere.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispetti-

vamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente e i due vice-presidenti vengono nominati dalla Commissione nel suo seno.

3. Il voto del Presidente, in caso di parità nelle votazioni, si computa per due volte.

Art. 3.

1. L'attività e il finanziamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di nomina della Presidenza.

Art. 4.

1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le norme sulla falsa testimonianza, di cui all'articolo 372 del codice penale, e sul rifiuto di uffici legalmente dovuti, di cui all'articolo 366 del codice penale, ferma restando la competenza dell'autorità giudiziaria a giudicare su tali reati.

3. La Commissione si può avvalere della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e in genere di qualsiasi pubblico dipendente.

Art. 5.

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la

Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti alla Commissione.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

1. La Commissione può richiedere, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale sull'obbligo del segreto, copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed indagini pendenti davanti all'autorità giudiziaria o ad altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi ad inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Al venir meno di tali ragioni, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere di ufficio quanto richiesto dalla Commissione.

2. La Commissione stabilisce quali atti e quali documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono sempre coperti dal segreto gli atti ed i documenti che riguardano procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 7.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 8.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento.

2. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

